



# Questura di Brescia

Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione

## COMUNICATO A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

**Obbligo di presentazione entro il 4 maggio 2015 di certificato medico per tutti i detentori di armi che non siano titolari di valido porto d'armi . ai sensi dell'art 6 del decreto legislativo n.121/2013-**

In data 5 novembre 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo nr.121 datato 29 settembre 2013 che ha dato attuazione alla direttiva europea nr.2008/51/CE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

il Ministero dell'interno con circolare del 28 luglio 2014, ha fornito indicazioni ed impartito direttive sul contenuto del citato decreto legislativo;

l'art.6 comma 2, del citato decreto legislativo ha introdotto, tra le altre norme, in forma "*una tantum*" nei confronti dei **soggetti detentori di armi non più in possesso di alcun valido titolo di porto d'arma**, l'obbligo di presentazione del certificato medico, attualmente previsto dall'art 35 comma 7 del R.D 18 giugno 1931 nr.737, (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sopra indicato, termine che scadrà il prossimo **04 maggio 2015**

### 1. CHI HA L'OBBLIGO DI PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO

Hanno l'obbligo di presentare il certificato medico:

- Tutti coloro che sono **solo** detentori di armi.
- Tutti coloro che detengono armi e **non** sono più' in possesso di titolo di porto d'armi (per uso caccia, sportivo, difesa personale,) in corso di validità in quanto scaduto in data antecedente al 5 novembre 2007 e non più rinnovato.

Non devono presentare il certificato medico:

- *Tutti coloro che sono attualmente titolari di valido porto d'arma (per uso caccia, sportivo, difesa personale,)*
- *Tutti coloro che sono stati titolari di valido porto d'arma (per uso caccia, sportivo, difesa personale), rilasciato dopo il 5 novembre 2007 anche se attualmente non più in corso di validità (es per sospensione o revoca);*

## **2. CHI DEVE RILASCIARE IL CERTIFICATO, A CHI E QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATO**

*I detentori di armi hanno l'obbligo di presentare, presso l'Ufficio competente, un certificato medico in bollo rilasciato dal settore medico-legale delle A.S.L. o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo dei vigili del fuoco, previa presentazione del certificato anamnestico del proprio medico di base, attestante l'idoneità psico-fisica al possesso delle armi.*

*L' Ufficio competente presso cui presentare in originale i certificati medici sono: la Questura, (per il capoluogo), o i Commissariati di p.s. distaccati, o i Comandi Stazione Carabinieri competenti territorialmente per il luogo ove le armi sono attualmente detenute.*

*Il certificato medico in originale va presentato direttamente dal detentore delle armi o mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, agli Uffici competenti, entro il 04 maggio 2015*

## **3. COSA ACCADE SE IL CERTIFICATO MEDICO NON VIENE PRESENTATO ENTRO IL 4 MAGGIO 2015**

*Qualora i detentori di armi, non titolari di licenza di porto d'arma, non presentino entro la data del 04.05.2015, il certificato medico, gli Uffici competenti dovranno diffidarli con formale invito a presentarlo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della diffida presso i competenti Uffici o Comandi.*

D'Ordine del Questore  
Il Dirigente la Divisione P.A.S.I  
Primo Dirigente Polizia di Stato  
Dott. Gianantonio Millimaggi